SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali giovedì 18 aprile 2013, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente della Repubblica.

13A03426

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2012.

Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante: "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per i l riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui lavoro e successive modificazione e integrazioni;

Ritenuto necessario procedere ad una nuova individuazione dei datori di lavoro a seguito della riorganizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 di cui sopra, anche tenendo conto dell'allocazione delle risorse finanziarie destinate agli adempimenti in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono datori di lavoro:

a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento;

b) per i commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo;

c) per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il dirigente amministrativo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umanne e strumentali costituisce, nell'ambito di propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha efficacia dalla data del 1° gennaio 2013. A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 192

13A03131

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013.

Autorizzazione a trattenere in servizio una unità di personale nella qualifica di Funzionario tecnico investigatore per le esigenze dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza al volo, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010/2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto il comma 12, dell'art. 9, del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10, dell'art. 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
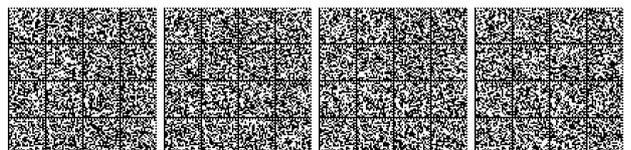
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto il citato decreto legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi";

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 6, del succitato decreto prevede che "Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi";

Tenuto conto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono, comunque, consentite solo a condizione che sia venuto meno il divieto di cui al citato art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e sono in ogni caso subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011/2013;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il comma 11, dell'art. 9, del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano
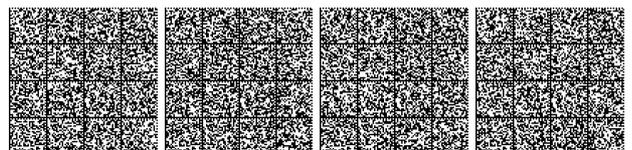
inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Vista la nota con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), avvalendosi della facoltà di cui al citato art. 9, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, chiede il trattenimento in servizio di un tecnico investigatore, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2010/2011/2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per ciascuno dei predetti anni corrispondenti a euro 60.176,38 per l'anno 2010, euro 19.836,43 per l'anno 2011, euro 36.803,78 per l'anno 2012, per un totale di euro pari a 116.816,59, sufficienti a consentire il trattenimento in servizio del tecnico investigatore;

Vista la citata legge di stabilità n. 228 del 2012 che, all'art. 1, comma 404, lettera *a)*, modifica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 nei seguenti termini “”le parole: «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009, 2010 e 2011»”;

Vista la citata legge di stabilità n. 228 del 2012 che all'art. 1, comma 388, fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza riferito alle disposizioni legislative di cui alla tabella 2 allegata alla stessa legge tra cui è ricompreso il termine di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità del 2013, riguardante le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, 2010 e 2011 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è autorizzata a procedere al trattenimento in servizio, per la durata di due anni, dell'unità di personale indicata nella tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, commi 11 e 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì, indicato, l'ammontare delle risorse residuali sulla base delle cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Resta fermo che fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) non potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall'art. 2 del medesimo decreto legge n. 95 del 2012.

3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dal trattenimento di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio della stessa Agenzia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 347
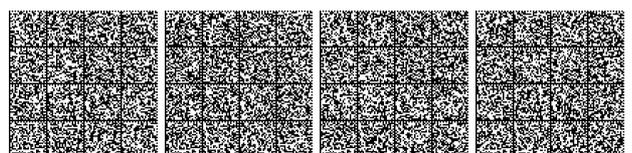
Tabella

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anni 2010 -2011-2012)
(art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni)
(art. 9, commi 11 e 31, D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anni 2010-2011-2012	Bugdet disponibile calcolato su 20% risparmio cessazioni	Unità cessate	20% unità cessate
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV) (1 trattenimento in servizio)	**1**	**€ 106.131,48**	**€ 584.082,96**	**€ 116.816,59**	**6**	**1,2**

13A03132

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2013.

Sospensione del sig. Luigi Giuseppe Villani dalla carica di consigliere regionale della regione Emilia Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, Prot. 6504/2013 dell'11 marzo 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, relativi al fascicolo processuale n. 434/2009 R.G.N.R. e n. 87/2013 R.G.G.I.P. a carico del signor Luigi Giuseppe Villani, Consigliere Regionale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 14 gennaio 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Luigi Giuseppe Villani, Consigliere regionale della Regione Emilia Romagna, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 319 c.p., 81 cpv, 110 e 314 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 14 gennaio 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno
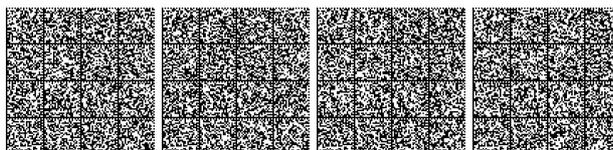
Decreta:

A decorrere dal 14 gennaio 2013 è accertata la sospensione del sig. Luigi Giuseppe Villani dalla carica di consigliere regionale della Regione Emilia Romagna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 28 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

13A03274

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2013.

Sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della regione Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Viste le note dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, prot. n. 0009291 del 19 febbraio 2013 e prot. n. 0009926 del 22 febbraio 2013 con le quali sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale ordinario di Campobasso, relativi ai fascicoli processuali n. 675/09 R.G. Trib. e n. 3302/06 R.G. P.M. a carico del sig. Angelo Michele Iorio, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la sentenza n. 69/2012 del 22 febbraio 2012 emessa dal Tribunale ordinario di Campobasso che condanna il sig. Angelo Michele Iorio, ad anni uno e sei mesi di reclusione, colpevole del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* tra i quali è contemplato anche l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.);

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Campobasso del 5 marzo 2013, che comunica che il sig. Angelo Michele Iorio, già Presidente della regione Molise, è stato rieletto a componente del nuovo Consiglio regionale del Molise a seguito della tornata elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, in attesa della proclamazione;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso del 18 marzo 2013 che comunica l'avvenuta proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise tra i quali risulta indicato il sig. Angelo Michele Iorio;

Considerato che con nota a firma del Ministro dell'interno del 22 marzo 2013 è stato trasmesso un appunto in cui l'Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministro dell'interno ritiene che, «in considerazione della funzione assunta solo in via di fatto dal Presidente a seguito dell'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti conseguito alle elezioni del 16 e 17 ottobre 2011, con sentenza del TAR Molise n. 224/2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5504/2012», il sig. Angelo Michele Iorio non debba essere sospeso di diritto dalla carica di Presidente della Giunta regionale del Molise e da consigliere regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ma, piuttosto, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise avvenuta, ad opera dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Campobasso, il 16 marzo 2013;

Rilevato, pertanto, che dal 16 marzo 2013, data di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise, decorre la sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta

a decorrere dal 16 marzo 2013 è accertata la sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale della regione Molise, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 28 marzo 2013

Il Presidente
MONTI

13A03275
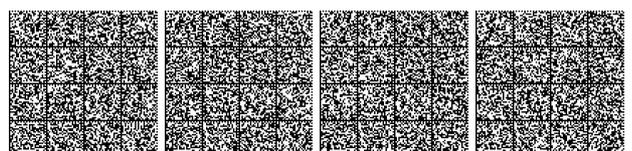
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2013.

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2012/2013. (Decreto n. 15).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto, in particolare, l'art. 1, capoverso «Art. 3, comma 3» e capoverso «Art. 4, comma 1» della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, capoverso «Art. 4, comma 1» della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;

Tenuto conto, altresì, che per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al presente decreto, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore;

Decreta:

Per l'anno scolastico 2012/2013 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministro: PROFUMO

AVVERTENZA: *il decreto n. 15/2013 del 28 gennaio 2013 è disponibile, completo di tutti gli allegati, al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm15_13.*

13A03221

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2013.

Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare l'art. 59-*ter* che ha modificato il testo del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introducendo l'art. 49-*bis* rubricato "noleggio occasionale";

Visto il comma 3, dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che subordina l'effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps e all'Inail nel caso di impiego di personale;

Visto il comma 4 dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che demanda la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal comma 3 dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, secondo le modalità prescritte da ciascuno degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto

1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall'art. 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è resa in conformità al modello di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Art. 2.

Modalità di comunicazione alla Capitaneria di Porto

1. I soggetti, così come individuati dall'art. 49-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilano e sottoscrivono il modello in formato ".pdf" contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente.

Art. 3.

Modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'Agenzia delle Entrate il modello di cui all'allegato I, compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato ".pdf", o ".gif" o ".tiff" o ".jpg", in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.

Art. 4.

Modalità di comunicazione all'Inps e all'Inail

1. I soggetti di cui all'art. 49-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalità operative già previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attività di lavoro occasionale accessorio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione:

a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;

b) degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;

c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;

d) del tipo di attività prestata in forma occasionale nonché della data di inizio e fine della prestazione.

Art. 5.

Effettuazione e tenuta delle comunicazioni

1. Copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorità di controllo.

Roma, 26 febbraio 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 243
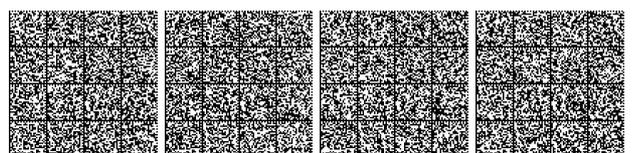
ALLEGATO 1 (Articolo 1)

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL NOLEGGIO IN FORMA OCCASIONALE

(ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. 171/2005)

Alla ....
(Capitaneria di Porto) (1)

Alla AGENZIA DELLE ENTRATE

Il/la sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

provincia di .... residente in ....

provincia ....via/piazza .... n .....

codice fiscale .... nella qualità di proprietario/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria *(2)* dell'unità da diporto...

comunica

l'effettuazione del noleggio occasionale nel periodo dal................ al ....della sottoindicata imbarcazione/nave da diporto:

- Sigla di individuazione....................................
- Ufficio d'iscrizione...........................

Il contratto di noleggio occasionale è stipulato in data ....

con il sig./ la sig.ra ....

nato/a il .... a ....

provincia di .... residente in ....

provincia ....via/piazza .... n .....

codice fiscale .... per il corrispettivo di euro..........................

Il comando e la condotta dell'unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto, ovvero dal/dalla sig./sig.ra ...., in possesso della patente nautica/titolo professionale del diporto *(3)*...

....
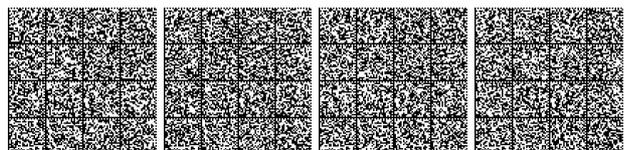
In caso di utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilare il riquadro sottostante con i dati dei soggetti che svolgono le prestazioni di lavoro occasionale:

sig./sig.ra ....

nato/a il .... a ....

provincia di .... residente in ....

provincia ....via/piazza .... n .....

codice fiscale ....

tipo di attività prestata *(4)*...

data inizio della prestazione.................................

data fine della prestazione..................................

* * *

sig./sig.ra ....

nato/a il .... a ....

provincia di .... residente in ....

provincia ....via/piazza .... n .....

codice fiscale ....

tipo di attività prestata *(5)*...

data inizio della prestazione.................................

data fine della prestazione..................................

__________ li __________

FIRMA

____

NOTE

(1) Indicare la Capitaneria di Porto competente del luogo dove l'unità da diporto opera o staziona.

(2) Barrare l'opzione da scartare.

(3) Specificare in caso di possesso di patente nautica la categoria e il tipo di abilitazione, l'Autorità che ha provveduto al rilascio e la data di rilascio. In caso di possesso di titolo professionale del diporto specificare la qualifica, l'Autorità che ha provveduto al rilascio dell'abilitazione e la data di rilascio.

(4) Indicare il tipo di mansione svolta a bordo dell'unità da diporto.

13A03119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2013.

Rettifica del decreto 14 giugno 2011 relativo a «Iscrizione di varietà di specie foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 12850 del 14 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 2011, con il quale viene iscritta, tra le altre, la varietà "Banquet II", erroneamente indicata come Loglio perenne anziché Loglio ibrido;
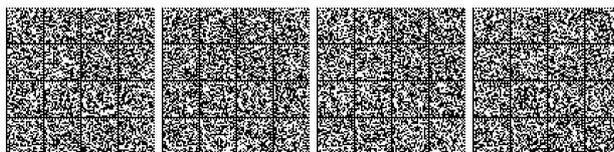
Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 12850 del 14 giugno 2011, nella parte sopra citata;

Decreta:

Nel decreto ministeriale n. 12850 del 14 giugno 2011, contenente “Iscrizione di varietà di specie foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 2011, la specie di appartenenza della varietà “Banquet II” è modificata da Loglio perenne a Loglio ibrido.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03118

DECRETO 20 marzo 2013.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al’istituzione dei “Registri obbligatori delle varietà”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali sono stati indicati a suo tempo i nominativi del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di essa indicato:
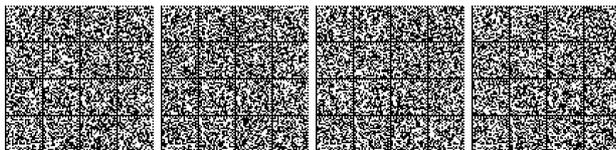
Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Avena	9440	Susa	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Erba medica	7060	Castelli	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Erba medica	11680	Lidia	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Erba medica	7061	Silverado	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Ginestrino	10481	Norton	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Lupinella	11634	Laredo	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio alessandrino	10482	Menphis	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio bianco	8007	Lido	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio bianco	9377	White River	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio incarnato	10584	Primo	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio violetto	7717	Nelson	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Veccia comune	5391	Linda	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Dattile	11034	Cardigan	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Loglio westervoldico	7718	Nemo	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio ibrido	8004	Buffalo	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Trifoglio ibrido	12551	Constellation	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)
Soia	8763	Goltix	Michel Obtention (FR)	Michel Seed (FR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A03129

DECRETO 20 marzo 2013.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti ministeriali, con i quali sono state iscritte, nei relativi registri, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo;
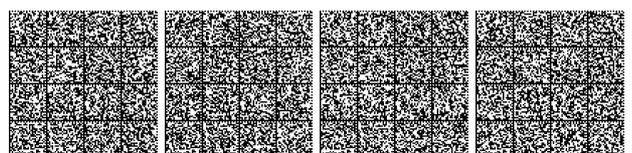
Visti i propri decreti ministeriali con i quali sono state successivamente cancellate le varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le domande presentate ai fini della reiscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, cancellate con propri decreti ministeriali dal registro delle varietà di specie di piante agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo, sono nuovamente iscritte nei registri suddetti fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima:

Leguminose foraggere

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Erba medica	3186	Giulia	Natura s.r.l. – Italia

Graminacee foraggere

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Fleolo	391	Sauro	Esaploide	Natura s.r.l. – Italia
Dattile	320	Draga	Diploide	Natura s.r.l. – Italia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A03130

DECRETO 22 marzo 2013.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
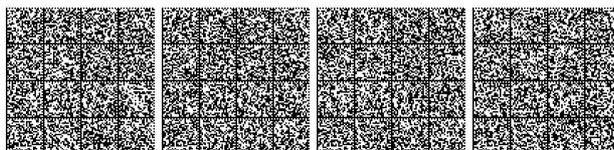
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck», modificato con regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 341 del 22 dicembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck»;

Visti i decreti del 2 gennaio 2009 e del 12 dicembre 2012 con il quale è stato confermato al Consorzio Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck», modificato con regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 341 del 22 dicembre 2011;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Considerato che il Consorzio Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio n. 35579 e il numero di raccolta 14580 allegato *B)*, con atto a firma del notaio Elio Villa del 20 febbraio 2013, registrato a Bolzano il 5 marzo 2013 al n. 2649;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium, numero di repertorio 35579 e il numero di raccolta 14580 Allegato *B)*, con atto a firma del Notaio Elio Villa del 20 febbraio 2013, registrato a Bolzano il 05 marzo 2013 al n. 2649.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03010

DECRETO 25 marzo 2013.

Riconoscimento del Consorzio per la Tutela del Casorzo e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;
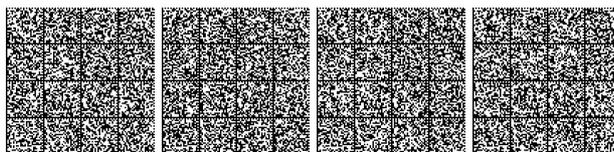
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (Asti), via San Lodovico n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti», di seguito solo Casorzo;

Considerato che DOC Casorzo è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118 vicies del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio per la tutela del Casorzo costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità di voto dei consorziati saranno stabilite con regolamento interno, poiché non espressamente previste dal suddetto statuto;

Verificata la rappresentatività del Consorzio per la tutela del Casorzo attraverso le dichiarazioni dell'organismo di controllo «Valoritalia S.r.l.», di cui alle note prott. n. S40/39103/2013 del 4 marzo 2013 e n. S40/42433/2013 del 12 marzo 2013;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Casorzo ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la citata denominazione, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del Casorzo ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Casorzo;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (Asti), via San Lodovico n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
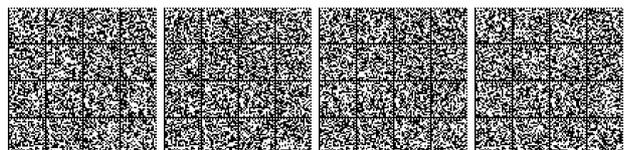
Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del Casorzo è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC Casorzo, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del regolamento (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Casorzo.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela del Casorzo non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio per la tutela del Casorzo è tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua le modalità di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Casorzo, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03009

DECRETO 29 marzo 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato "Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» e il successivo regolamento (CE) n. 103 del 4 febbraio 2008 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2010, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 febbraio 2010;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl», ha individuato «DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto 30 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto 4 febbraio 2010,
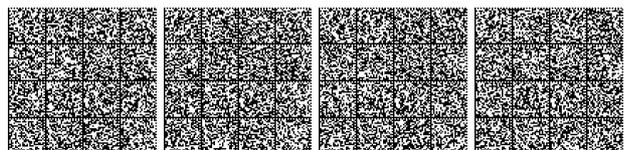
è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo denominato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA»;

Considerato che il «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Dipartimento Qualità Agroalimentare – DQA» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana».

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «DQA» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «DQA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «DQA» è iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «DQA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione, «DQA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «DQA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «DQA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «DQA» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» deve rendere disponibile al «DQA» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «DQA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A03159

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Lame società cooperativa in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135:

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 4 aprile 2012, pervenuta in data 14 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942. n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Lame Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Livorno (codice fiscale 00817310493) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Roventini, nato a San Giuliano Terme (PI) il 5 maggio 1956, domiciliato in Pisa, via F. Crispi, n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

d'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A03154

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «ABT Service società cooperativa sociale in liquidazione», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 marzo 2012 con la quale il Legale Rappresentante ha chiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ABT Service Società Cooperativa Sociale in liquidazione»:

Vista la nota del 6 agosto 2012 con la quale il Legale Rappresentante, riscontrando la nota ministeriale n. 112086 del 14 maggio 2012, trasmetteva il bilancio d'esercizio 2011 dal quale si rileva lo stato di insolvenza dell'ente;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Considerato che il Legale Rappresentante della suddetta società, con nota del 18 gennaio 2013, ha comunicato che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «ABT Service Società Cooperativa Sociale in liquidazione», con sede in Falconara Marittima (AN) (codice fiscale 02345800425) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Di Paolo, nato a Ancona, il 3 agosto 1950, domiciliato in Ancona (AN), Corso Giuseppe Garibaldi, n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ll presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

d'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A03155

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Conservices società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Republica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 22 settembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 30 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società «Conservices Società Cooperativa A R.L. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società ed al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942. n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Conservices Società Cooperativa A R.L. in liquidazione»; con sede in Reggio Calabria (codice fiscale 02143190805) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Sposato, nato ad Acri (CS) il 27 novembre 1971 ivi domiciliato in via Settarie, n. 103/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

d'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A03156

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Latteria sociale cooperativa di Sedilo - Cooperativa agricola», in Sedilo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 2 novembre 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 0227936, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Sedilo - Cooperativa agricola» con sede in Sedilo (Oristano) costituita in data 19 febbraio 1996, codice fiscale 00049850951, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Carlo Crobeddu, nato a Cagliari il 14 ottobre, con studio in Cagliari, via Figari n. 7/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03157

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «DA.LE. Onlus - Società cooperativa sociale», in Rosciano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 3 novembre 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 0228495, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* de codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DA.LE. Onlus - Società cooperativa sociale» con sede in Rosciano (Pescara) costituita in data 7 giugno 2002, codice fiscale 91066980680, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* de codice civile e il e il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano (Chieti), viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03158

DECRETO 19 marzo 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Valle Aterno - Società cooperativa edilizia», in L'Aquila.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223 septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 43 del 20/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. del codice civile della società "Valle Aterno - Società Cooperativa Edilizia", con sede in L'Aquila;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha informato che la società aveva depositato presso il competente Ufficio delle Imprese i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2006-2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che la società di cui si tratta è stata pertanto erroneamente inserita negli elenchi delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere e non sussistono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 223 septiesdecies disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società "Valle Aterno - Società Cooperativa Edilizia", con sede in L'Aquila, Codice fiscale n. 80009130669, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03186
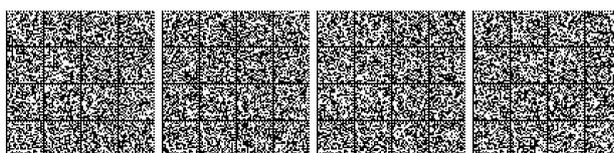
DECRETO 21 marzo 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro Comunale di Bologna, nel 250º anniversario dell'inaugurazione, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro Comunale di Bologna;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 16358 del 18 marzo 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro Comunale di Bologna, nel 250° anniversario dell'inaugurazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta patinata gommata fluorescente; grammatura: 90 g/mq; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13 x 13½; colori: uno; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari. Foglio: venticinque esemplari, valore «€ 17,50».

La vignetta raffigura l'interno del Teatro Comunale di Bologna realizzato nel XVIII secolo, con la sua ampia platea e le sontuose balconate. Completano il francobollo la leggenda «Teatro Comunale di Bologna», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il direttore generale ad interim *per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A03153

DECRETO 28 marzo 2013.

Emissione di quattro francobolli celebrativi del 550° anniversario della definizione dei confini della Repubblica di San Marino, emissione congiunta con la Repubblica di San Marino, nel valore di €0,70 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 28 febbraio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 16834 del 20 marzo 2013;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2013, quattro francobolli celebrativi del 550° anniversario della definizione dei confini della Repubblica di San Marino, emissione congiunta con la Repubblica di San Marino, nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto (foglietto € 2,80).

Ciascuna vignetta raffigura un particolare della carta topografica d'epoca della Repubblica di San Marino; sulla carta sono indicati, tra l'altro, i quattro castelli concessi da Papa Pio II, nel 1463, con i Patti di Fossombrone.
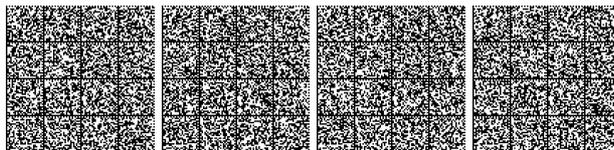
Completano ciascun francobollo, la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

I quattro francobolli sono inseriti a destra del foglietto; fuori dal riquadro perforato, prosegue la riproduzione della carta topografica, dove è evidenziato il territorio annesso a San Marino sovrapposto ad un particolare della bolla pontificia di papa Pio II, con il sigillo plumbeo. In alto a sinistra è riprodotto l'emblema della Repubblica italiana. Completano il foglietto le leggende «EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - SAN MARINO», «1463-2013 550° ANNIVERSARIO DELLA DETERMINAZIONE DEI CONFINI TRA REPUBBLICA DI SAN MARINO E ITALIA» E «IL 27 GIUGNO 2013 RICORRE IL 550° ANNIVERSARIO DEI "PATTI DI FOSSOMBRONE" (1463) E PIÙ PRECISAMENTE DELL'EMANAZIONE DELLA BOLLA CON CUI SUA SANTITÀ PIO II RATIFICÒ LE CLAUSOLE DI ACCORDI PRECEDENTI TRA LA COMUNITÀ DI SAN MARINO ED IL CARDINALE LEGATO DEL PAPA. DALLA FEDELTÀ E DALL'AIUTO ALLA SANTA SEDE CONTRO LA FAMIGLIA MALATESTA, LA COMUNITÀ SAMMARINESE OTTENNE I QUATTRO CASTELLI DI MONTEGIARDINO, FIORENTINO E SERRAVALLE E SUCCESSIVAMENTE ANCHE FAETANO. LA SUPERFICIE DI SAN MARINO FU COSÌ RADDOPPIATA E RAGGIUNSE ALLORA LE DIMENSIONI ATTUALI».

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente per l'intero foglietto; grammatura: 90 g/mq; formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm. 19,5 x 14,3; colori: sei; bozzetto: grafica a cura dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica della Repubblica di San Marino e ottimizzazione a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: un milione di foglietti composti ciascuno di quattro francobolli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A03220

DECRETO 3 aprile 2013.

Norme relative alla richiesta di rilascio di rinnovo di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo tra le società concessionarie.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione Solas 1974/83/88 e successive modificazioni;

Vista la Convenzione Internazionale di Torremolinos 1977 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194;

Visto il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28.11.2008, n. 197, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto 7 maggio 2009;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Vista la legge 11 marzo 2006, n. 81;

Visto il D.M. 23 dicembre 1987;

Considerato che il D.M. 25 agosto 1953 si riferisce al servizio radiotelegrafico superato sia dalla tecnologia sia dalle normative attuali;

Ritenuto di dover pertanto emanare disposizioni sostitutive di quelle recate dal D.M. 25 agosto 1953, per regolare il passaggio di affidamento delle stazioni radioelettriche a bordo per il servizio mobile marittimo, nonché il rilascio, il rinnovo e l'aggiornamento della licenza di esercizio,così come previsto dagli artt. 183 e 160 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni.

Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) Codice: Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni;

b) Ispettore: dipendente del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle Comunicazioni - che effettua l'attività di cui all'art. 176 del Codice ed è in possesso del patentino di «Ispettore di bordo»;

c) Impresa: impresa titolare di apposita autorizzazione generale cui viene affidato l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche a bordo di determinate classi di navi.

Art. 2.

Licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio prevista dall'art. 160 del codice per ogni stazione radioelettrica a bordo di cui all'art. 186 comma 1 del codice è rilasciata ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale con un periodo di validità corrispondente a quello del contratto di gestione stipulato tra la stessa impresa affidataria e l'armatore.

2. La licenza di esercizio prevista dall'art. 160 del codice per ogni stazione radioelettrica a bordo delle navi di cui all'art. 186 comma 2 del codice è rilasciata a nome dell'armatore con un periodo di validità non superiore a dieci anni, ai sensi dell'art. 112 del Codice.

Art. 3.

Scadenza della licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio scade e deve essere rilasciata nuovamente in caso di passaggio di gestione fra imprese e nel caso di cambio dell'armatore.

Art. 4.

Rinnovo della licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio scade automaticamente, e deve essere rinnovata, nei seguente casi:

modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici, esclusi i casi previsti nell'allegato 1 del presente decreto;

normale scadenza del termine di validità;

Art. 5.

Aggiornamento della licenza di esercizio

1. L'Ispettore aggiorna la licenza di esercizio definitiva, direttamente a bordo, al termine della visita d'ispezione e/o collaudo nei seguenti casi:

aggiunta, eliminazione, sostituzione di apparati facoltativi;

aggiunta, sostituzione degli apparati obbligatori di cui all'allegato 1), e degli equipaggiamenti che non siano tra quelli richiesti dalla pertinente normativa in materia di sicurezza della navigazione;

variazione della denominazione dell'unità;

variazione del porto di iscrizione;

variazione del numero di matricola;

variazione denominazione società armatrice mantenendo lo stesso indirizzo e partita IVA.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente D.M. è abrogato il decreto ministeriale del 25 agosto 1953 recante «Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo tra le società concessionarie».

Per gli aspetti non espressamente riportati nel presente decreto continua ad applicarsi la normativa in materia di sicurezza della navigazione, di radiocomunicazione, e quanto previsto nella circolare «Sicurezza della navigazione» serie RT/RTF n. 007 del 21.02.2012 e la relativa nota integrativa prot. n. 61514 del 1° agosto 2012.

Art. 7.

Efficacia

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

ALLEGATO *1*

Elenco degli apparati

GPS
AIS e risponditori AIS
LRIT
EPIRB
SART
VHF portatili GMDSS
VHF aeronautici
Ricevitori fissi sulla frequenza 2182 KHz
Ricevitori Navtex

13A03241

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 21 marzo 2013.

Consultazione pubblica concernente la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete. (Delibera n. 239/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 marzo 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 18 dicembre 2009 L 337;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 7 e 12 della direttiva quadro e l'articolo 5 della Direttiva accesso così come modificati dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante "Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il "Codice");

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-

pubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 25 settembre 2010 L 251 (la "Raccomandazione NGA");

Vista la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2011 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

Vista la delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante "Avvio del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. E' avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento concernente la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete di cui al comma 1 sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, ed in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

d'ordine del presidente
Il Segretario generale ad interim
PERRUCCI

Il commissario relatore
PRETO

13A03133

DELIBERA 11 aprile 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* popolari per il distacco dei Comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013. (Delibera n. 260/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;

Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
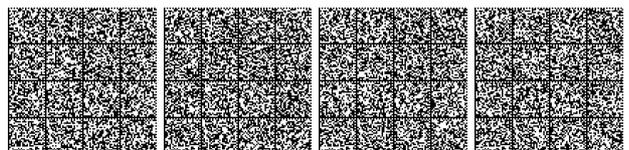
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2013, recante «Indizione di due *referendum* per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2013;

Viste le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* popolari per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai *referendum* indetti ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fissati per i giorni 21 e 22 aprile 2013, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 22 aprile 2013.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità www.agcom.it.

Roma, 11 aprile 2013

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

13A03394

DELIBERA 11 aprile 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* consultivi sulla istituzione, derivante da fusione, dei nuovi Comuni di Isola d'Elba, Figline e Incisa Valdarno, Fabbriche di Vergemoli e Castelfranco Piandiscò, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013. (Delibera n. 261/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
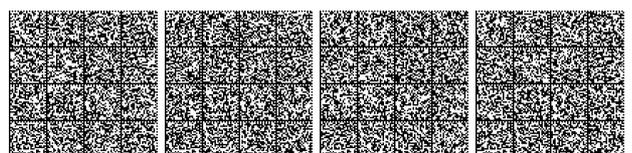
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28/00;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante «Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorità e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012;

Visto l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto della Regione Toscana sui *referendum* consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre 2007, recante «Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3, recante «Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni», il cui art. 3, al comma 1, dispone che «i referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Castelfranco Piandiscò, già indetti per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2013 con decreti del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, 21 dicembre 2012, n. 218, e 21 dicembre 2012, n. 219, si svolgono nei giorni di domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile 2013 unitamente ai referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Isola d'Elba e di Figline e Incisa Valdarno, già indetti per tali date con decreti del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, 14 gennaio 2013, n. 6, e 14 gennaio 2013, n. 7. Restano ferme tutte le altre disposizioni della l.r. n. 62/2007», e al comma 2 che «il Presidente della Giunta regionale adegua i decreti di cui al comma 1, alla disposizione del medesimo comma 1»;

Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 23 del 25 febbraio 2013, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 2013, con il quale sono stati confermati i precedenti decreti n. 6/2013 e n. 7/2013, riferiti ai *referendum* consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni rispettivamente di Isola d'Elba e Figline e Incisa Valdarno;

Visti i decreti del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 24 e n. 25 del 25 febbraio 2013, pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 2013, con i quali è stata anticipata l'indizione dei *referendum* consultivi sull'istituzione dei nuovi comuni, derivante da fusione, rispettivamente di Fabbriche di Vergemoli e Castelfranco Piandiscò, indetti con precedenti decreti n. 218/2012 e n. 219/2012;

Vista la delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Viste le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* consultivi sulla istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Isola d'Elba, Figline e Incisa Valdarno, fabbriche di Vergemoli e Castelfranco Piandiscò, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai *referendum* consultivi indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013 con decreti del Presidente della Giunta re-

gionale della Toscana n. 23, n. 24 e n. 25 del 25 febbraio 2013, relativamente all'istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Isola d'Elba, Figline e Incisa Valdarno, Fabbriche di Vergemoli e Castelfranco Piandiscò, negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni referendarie, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
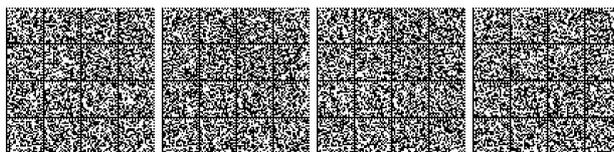
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 22 aprile 2013.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è altresì reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 11 aprile 2013

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

13A03395

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Nuovo Auditorium - Teatro dell'Opera di Firenze - secondo stralcio - 1° lotto: assegnazione definitiva di 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011). (Delibera n. 134/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 17, (*G.U.* n. 293/2011) con la quale questo Comitato, per il completamento del primo stralcio funzionale del progetto concernente la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, ha disposto, a favore del Commissario delegato di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, l'assegnazione dell'importo di 19.253.514 euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'econo-

mia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e, considerate le esigenze rappresentate dal Ministro per i beni e le attività culturali in merito al completamento del «Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera» di Firenze, ha assegnato programmaticamente 15 milioni di euro a valere sulle residue disponibilità del medesimo Fondo, per il finanziamento del 1° lotto - 2° stralcio del nuovo Teatro dell'Opera di Firenze, articolando il finanziamento in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014;

Considerato che ai fini della assegnazione definitiva di detto finanziamento, la citata delibera n. 97/2012 ha previsto che la proposta al Comitato debba essere corredata della documentazione necessaria relativa agli aspetti tecnico-amministrativi, al quadro economico e alle fonti di finanziamento dell'intervento;

Vista altresì la odierna delibera n. 133, con la quale questo Comitato ha preso atto della riprogrammazione del Programma attuativo regionale - PAR 2007-2013 della Regione Toscana finanziato a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nell'ambito della quale è stata prevista la destinazione di 21 milioni di euro a favore del progetto concernente il nuovo Teatro dell'Opera (già Auditorium, Parco della musica e della cultura) di Firenze e in particolare del II° stralcio, 1° lotto, dell'intervento, al fine di completare e rendere pienamente funzionale la struttura già realizzata;

Vista la nota n. 21741 dell'11 dicembre 2012 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha proposto a questo Comitato l'assegnazione definitiva, per la realizzazione del Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera di Firenze, II stralcio, 1° lotto, dell'importo di 15 milioni di euro già assegnato programmaticamente con la citata delibera n. 97/2012, evidenziando peraltro l'impegno a stipulare apposito accordo con gli altri enti cofinanziatori (Regione Toscana e Comune di Firenze);

Considerato che, con la nota n. 37847 del 26 ottobre 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva già prefigurato un *iter* accelerato della procedura per la prosecuzione dell'intervento «Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera di Firenze», con la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Ministero dei beni e attività culturali, Regione Toscana e Comune di Firenze e dell'Atto aggiuntivo tra Comune di Firenze e società appaltatrice, finalizzati a rendere possibile la consegna dei lavori entro i primi mesi del 2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5134 dell'11 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali dalla quale risulta in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la realizzazione del Nuovo Parco della Cultura e della Musica, oggi denominato Teatro dell'Opera di Firenze, è uno degli interventi infrastrutturali programmati nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Anniversario dell'Unità d'Italia e destinato a diventare la sede della Fondazione del maggio musicale fiorentino, una delle più prestigiose fondazioni liriche italiane;

che l'edificio comprende una sala dedicata alla lirica per 1800 posti a sedere, una sala dedicata alla musica sinfonica (auditorium) per 1100 posti, tutti i servizi per accoglienza del pubblico, sale prova per orchestra, coro e ballo, laboratori, camerini, uffici, e quant'altro necessario alla produzione artistica, per una superficie utile coperta pari a circa 66.000 mq;

che in corrispondenza della copertura della sala della lirica, è ricavata una cavea esterna di 2200 posti, in corrispondenza della sala auditorium ed è previsto un giardino pensile che, con l'insieme di altri spazi accessibili sulle coperture, consentono di raggiungere i circa 15.000 mq. di spazio «urbano» ad uso pubblico, resi liberamente accessibili mediante due rampe che collegano questi spazi di copertura con il piano campagna;

che in data 1° ottobre 2009 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori, con articolazione della realizzazione dell'opera in due fasi;

che la prima fase, denominata primo stralcio funzionale, prevedeva il completamento dei volumi esterni e della sala del teatro lirico, con l'esclusione delle attrezzature di palcoscenico e di tutti gli spazi funzionali alla produzione, limitandosi a completare quella parte dell'edificio necessaria a celebrare entro il termine del 2011, con eventi musicali, il 150° anniversario dell'Unità nazionale;

che, con la delibera n. 17/2011 richiamata in premessa, è stata assicurata la integrale copertura finanziaria del citato primo stralcio funzionale del «Nuovo Auditorium Parco della musica e della cultura di Firenze», per un costo complessivo di euro 156.797.674;

che i lavori del primo stralcio funzionale sono stati sostanzialmente ultimati in data 20 dicembre 2011;

che in data 2 ottobre 2012 è stato sottoscritto il verbale che ha disposto il subentro da parte del Comune di Firenze nella titolarità dei contratti inerenti i lavori del «Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze» (già «Auditorium, Parco della musica e della cultura di Firenze») e ha altresì disposto l'estinzione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

che per la realizzazione dell'intera opera necessita il finanziamento del secondo stralcio funzionale, per il quale è stato stimato un costo di circa 108 milioni di euro, e un tempo di realizzazione di circa 600 giorni lavorativi naturali e consecutivi, dalla consegna delle opere;
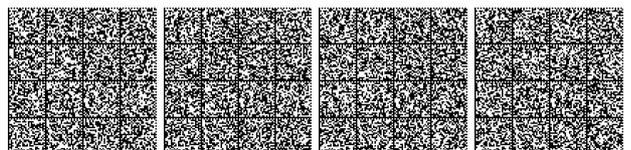
che tra le opere ancora da realizzare, ricomprese nel secondo stralcio funzionale del Nuovo Teatro dell'Opera, figurano la realizzazione della torre scenica, il completamento dell'Auditorium, delle sale prova coro ed orchestra, dei camerini, degli uffici della Fondazione maggio musicale, degli spazi ristorazione ed i completamenti impiantistici;

che risulta altresì necessario realizzare la Piazza antistante il Nuovo Teatro dell'Opera, già finanziata dall'Amministrazione comunale per circa 5 milioni di euro, nonché completare le sistemazioni esterne dell'area Leopolda;

che le opere suddette risultano immediatamente cantierabili mediante prosecuzione dei contratti in essere con l'impresa aggiudicataria, aventi ad oggetto la realizzazione dell'opera unitariamente intesa, comprensiva cioè delle opere sia del primo che del secondo stralcio funzionale;

che è stato individuato un 1° lotto funzionale del secondo stralcio, dal costo di 46 milioni di euro, che comprende le opere identificate come prioritarie e strettamente necessarie a garantire al complesso un primo grado di autonomia funzionale e gestionale, consentendo di poter ospitare all'interno dei nuovi spazi sia lo svolgimento di opere liriche nella Sala grande del complesso che le attività della Fondazione del maggio musicale fiorentino;

che le lavorazioni previste nel lotto in esame possono essere suddivise in due tipologie principali:

opere civili ed impianti relativi al fabbricato denominato corpo «A» (contenente la Sala Teatro) e porzioni limitate del corpo «B» quali ad esempio gli spazi della sala prova ballo;

opere, impianti ed allestimenti di scenotecnica finalizzati ad assicurare un primo grado di funzionalità alla dotazione scenica progettata per il complesso teatrale;

che per quanto attiene alla dotazione impiantistica, se ne prevede l'integrazione con le reti esistenti nelle aree oggetto di completamento, oltre a realizzare quelle necessarie a consentire l'implementazione delle attività ospitabili nello spazio scenico: completamento dell'impianto antincendio con la previsione dei gruppi di pressurizzazione e di accumulo idrico funzionali alla sala teatrale e dei sistemi previsti nel progetto di prevenzione incendi a presidio del sipario tagliafuoco;

che viene altresì incrementata la dotazione di ascensori e montacarichi a servizio delle aree dell'edificio oggetto di completamento;

che le opere, gli impianti e gli allestimenti di scenotecnica previsti nel lotto in esame, sono limitati alle dotazioni strettamente necessarie a garantire un primo grado di funzionalità della Macchina scenica del Teatro;

che la filosofia progettuale seguita è stata quella di implementare le odierne potenzialità di scena della Fondazione del maggio musicale fiorentino, consentendo sia un cambio scena che la movimentazione della camera acustica già in dotazione alla sala che potrà conseguentemente ospitare sia eventi lirici che sinfonici in attesa del prossimo completamento dell'Auditorium da 1000 posti;

che, a fronte di un progetto generale di scenotecnica che prevede l'utilizzo di un palco centrale, di due palchi laterali e di un retropalco, in questa fase saranno realizzati il palcoscenico principale ed i due laterali e, in particolare, il palco principale sarà dotato della pedana compensatrice del carro girevole, mentre il palcoscenico lato nord sarà allestito con pedane compensatrici e carri mobili;

che ad implementazione ulteriore delle potenzialità, sul palcoscenico lato sud, sono previsti due carri mobili, con relative pedane, su cui montare l'attuale «Camera acustica»;

che nel palcoscenico principale sono previsti la fornitura ed il montaggio del sipario tagliafuoco e dei sipari acustici di retro palco oltre al sistema di controllo parziale per le parti montate;

che sul piano di «graticcia» saranno montati quota parte delle dotazioni previste nel progetto generale di scenotecnica (tiri, bilance ed americane);

che il «Golfo mistico» sarà dotato delle pedane, previste nel progetto generale approvato, che permetteranno la configurazione della fossa d'orchestra;

sotto l'aspetto finanziario:

che il quadro economico del lotto in esame prevede i seguenti importi:

(euro)

Somme per lavori	37.440.000
Oneri sicurezza	2.000.000
Somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, Spese tecniche)	6.560.000
Totale	46.000.000

che la copertura finanziaria del sopracitato lotto è così articolata:

(euro)

Accordo di programma in corso di stipula	Contributo
Ministero per i beni e le attività culturali (art. 32, c.1, D.L. n. 98/2011)	15.000.000
Regione Toscana (Fondi PAR/FSC 2007 - 2013)	21.000.000
Comune di Firenze (Bilancio 2012 - 2014, annualità 2013)	10.000.000
Totale	46.000.000

che la documentazione istruttoria dà conto della effettiva disponibilità delle predette fonti, considerato in particolare che le risorse regionali sono poste a carico della dotazione del PAR/FSC 2007-2013 della Regione Toscana, riprogrammato nella odierna seduta, mentre le risorse comunali risultano iscritte in bilancio con delibera del Consiglio comunale del 30 novembre 2012.
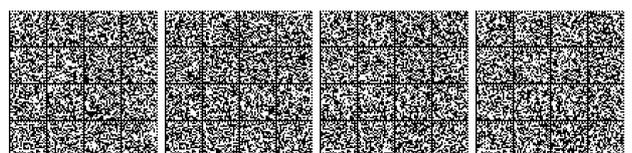
Delibera:

1. *Assegnazione definitiva di risorse*

Per il finanziamento del «Nuovo Auditorium - Teatro dell'opera di Firenze», secondo stralcio, primo lotto funzionale, è disposta l'assegnazione definitiva, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'importo di 15 milioni di euro, già programmaticamente assegnato con la delibera n. 97/2012 richiamata in premessa a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. *Codice unico di progetto (CUP)*

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera il soggetto aggiudicatore dovrà richiedere il CUP relativo all'intervento di cui alla presente delibera. Tale CUP andrà evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

3. *Monitoraggio e pubblicità*

L'intervento di cui alla presente delibera viene monitorato nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sul detto intervento avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'intervento, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

L'intervento sarà oggetto di attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

4. *Relazione sullo stato di attuazione*

Il Ministero per i beni e le attività culturali comunicherà a questo Comitato l'avvenuta formalizzazione dell'accordo di programma tra il Ministero medesimo, la Regione Toscana e il Comune di Firenze e dell'atto aggiuntivo tra il Comune di Firenze e la società appaltatrice, finalizzati a rendere possibile la consegna dei lavori entro i primi mesi del 2013 e relazionerà a questo Comitato sul complessivo stato di realizzazione, al 31 dicembre 2013, del secondo stralcio, 1° lotto dell'intervento.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 43

13A03225

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schemi idrici Regione Sicilia – acquedotto Montescuro ovest (CUP J15F04000050004). Modifica soggetto aggiudicatore. (Delibera n. 129/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Sicilia, l'Acquedotto Montescuro ovest;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini dalla vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento denominato «Acquedotto Montescuro ovest», prendendo atto, tra l'altro, che il relativo soggetto aggiudicatore era stato individuato nel Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra richiamato, del costo di 86,2 milioni di euro (IVA inclusa), interamente finanziato;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) - all'allegato 2 ha confermato, fra gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare», l'opera «Acquedotto Montescuro ovest»;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 54 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2007), con la quale questo Comitato ha individuato, quale nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento sopra citato, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana e ha previsto che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata e posta in esercizio entro la fine dell'anno 2010;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010», l'intervento «Acquedotto Montescuro ovest»;

Viste le note 26 novembre 2012, n. 41683, 27 novembre 2012, n. 41939, e 10 dicembre 2012, n. 43386, con le quali il citato Ministero ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Schemi idrici Regione Siciliana - Acquedotto Montescuro ovest - proposta di variazione del soggetto aggiudicatore» e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che, con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che i relativi compiti sono stati trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

che con nota 15 marzo 2010, n. 7291, il suddetto Assessorato individua il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento in questione nell'«Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti illustra lo stato di avanzamento dell'intervento, motivando il ritardo di realizzazione rispetto ai tempi inizialmente previsti con varie sospensioni dei lavori connesse alle complesse vicende giudiziarie che hanno interessato la prima impresa appaltatrice dei lavori, SAFAB Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche per Azioni;

che, a seguito della risoluzione del contratto con SAFAB, da ultimo confermata con sentenza del Consiglio di Stato del 19 luglio 2011, i lavori sono stati affidati, il 25 novembre 2011, all'ATI costituita da Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) società cooperativa, Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro (Cons. Coop.) società cooperativa e Pietro Durante s.r.l., stabilendo il termine di ultimazione dei lavori al 13 agosto 2013;

che il Ministero istruttore richiede quindi a questo Comitato di individuare il nuovo soggetto aggiudicatore dell'opera nell'«Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti»;

che, a fronte del costo del progetto definitivo quantificato, con la richiamata delibera di questo Comitato n. 88/2006, in 86,2 milioni di euro (IVA inclusa), il costo dell'intervento, al netto del ribasso di gara, ammonta a 73,8 milioni di euro (IVA inclusa);
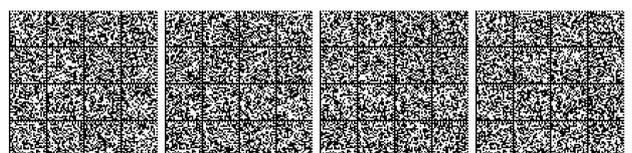
che, come precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo il completamento dei lavori, le economie di gara saranno imputate proporzionalmente alle diverse fonti di finanziamento e saranno restituite ai vari soggetti finanziatori;

Delibera:

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Acquedotto Montescuro ovest», di cui alla delibere di questo Comitato specificate in premessa, è individuato nell'«Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti».

2. Il termine di ultimazione e messa in esercizio dell'intervento di cui al precedente punto 1 è il 13 agosto 2013.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a seguire la fase realizzativa, segnalando tempestivamente a questo Comitato eventuali criticità e proponendo adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato.

4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento di cui al citato punto 1 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 42

13A03226

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua «Sapei» dalla Sardegna alla penisola italiana (CUP D59E04000040004). Modifica della prescrizione n. 11 della delibera n. 144/2005. (Delibera n. 140/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e in particolare l'art. 13 relativo agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e

insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 179 «Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico», che ha sostituito il succitato art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002;

l'art. 256, che ha abrogato detto decreto legislativo n. 190/2002, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5112002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale, il «Nuovo collegamento sottomarino in corrente continua SAPEI» (Sardegna - Penisola Italiana);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del «Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua SAPEI» (Sardegna - Penisola Italiana);

Vista la nota 14 dicembre 2012, n. 44505, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione della modifica della prescrizione di carattere ambientale n. 11 di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 144/2005;

Vista la nota 20 dicembre 2012, n. 45195, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito elementi istruttori in merito alla quantificazione dei maggiori costi derivanti dalla modifica della prescrizione in esame e alla relativa copertura;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento dì questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 5314, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita ín seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale;

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua a 500 kv in corrente continua di potenza nominale 1000 MW, tra le due stazioni elettriche di Fiume Santo (SS) e Latina (LT) e consentirà il mutuo scambio di energia tra le reti elettriche a 380 kV della Sardegna e della Penisola Italiana;

che durante la realizzazione del collegamento, in osservanza alle prescrizioni di cui al punto 11 dell'allegato 1 della citata delibera n. 144/2005, nelle aree a prateria di posidonia oceanica il cavo elettrico è stato adagiato sul fondale senza procedere ad alcuna attività di scavo e interramento, e fissato mediante l'installazione di appropriati dispositivi di ancoraggio;

che nel corso di ispezioni condotte tra il 2009 e il 2010, si sono rilevati danneggiamenti di alcune staffe di ancoraggio, il deterioramento della fasciatura esterna del cavo e la rottura dei fili di armatura e che tali deterioramenti, con possibili ripercussioni su tutto il sistema elettrico nazionale, sarebbero da attribuire alla pesca a strascico, peraltro vietata nell'area;

che a seguito di tale circostanza, il 1° dicembre 2010 la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Tema S.p.A.), soggetto aggiudicatore dell'opera, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare la possibilità di riesaminare la prescrizione n. 11 dell'allegato 1 alla delibera n. 144/2005, proponendo l'interramento dei cavi nei due approdi di Fiume Santo nel Lazio e Punta Tramontana in Sardegna;

che in data 14 dicembre 2010, a seguito di un incontro volto a individuare le soluzioni più idonee alla salvaguardia del collegamento, lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto alla società Terna S.p.A. di produrre, d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una relazione di sintesi in merito alla sostenibilità ambientale degli scenari associabili alle differenti modalità di intervento volte a garantire la protezione del cavo in corrispondenza degli approdi;

che, con nota 21 settembre 2011, n. 14805, la società Terna S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la sopracitata relazione, redatta di concerto con l'ISPRA, nella quale si precisa che l'intervento di interramento del cavo elettrico è possibile esclusivamente per quanto riguarda l'approdo di Punta Tramontana, a condizione che, a titolo compensativo e al fine di favorire nel tempo una protezione e una ripresa degli ecosistemi presenti, siano posizionati nelle area manufatti in cemento con funzione antistrascico;

che invece, nel caso dell'approdo di Fiume Santo, dato che l'intervento di interramento del cavo potrebbe determinare un ampio impatto sull'area, la relazione riporta quale possibile azione volta alla protezione dei cavi esclusivamente il posizionamento di strutture antistrascico;

che, con nota 5 aprile 2012, n. 7205 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si è dichiarato favorevole a una al modifica del punto 11 dell'allegato 1 alla citata delibera n. 144/2005, coerentemente con le indicazioni della citata relazione della società Terna S.p.A. redatta di concerto con l'ISPRA, e ha rimesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di attuazione di tale modifica;
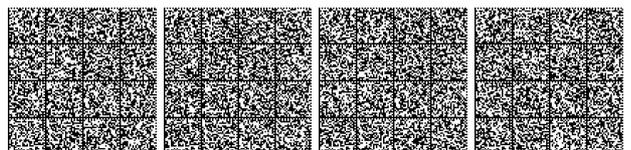
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha conseguentemente proposto a questo Comitato la modifica della prescrizione in esame;

sotto l'aspetto attuativo

che l'intervento «Nuovo collegamento sottomarino in corrente continua SAPEI» si sviluppa nei Comuni sardi di Sassari, Porto Torres e Castelsardo e in quelli laziali di Nettuno e Latina;

che il soggetto aggiudicatore è la società Terna S.p.A.;

che al progetto in argomento è stato assegnato CUP D59E04000040004;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo dell'intervento è indicato in 520 milioni di euro nella citata delibera n. 144/2005;

che i maggiori costi derivanti dalla modifica della prescrizione in esame sono stati quantificati dal soggetto aggiudicatore in circa 2,5 milioni di euro;

che l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura privata strategica per l'approvvigionamento energetico e che i costi di realizzazione dello stesso, inclusi i 2,5 milioni di euro di cui sopra, sono finanziati con mezzi autonomamente reperiti, sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;

Delibera:

1. *Approvazione modifica della prescrizione:*

È approvata la rettifica della prescrizione n. 11 di cui all'allegato 1 alla citata delibera n. 144/2005 secondo la seguente formulazione:

«In tutte le aree marine nelle quali l'indagine ambientale ha evidenziato la presenza di Posidonia oceanica, il cavo dovrà essere semplicemente adagiato sul fondale mediante l'ausilio di sommozzatori specializzati, senza procedere ad alcuna attività di scavo ed interramento, cavo dovrà essere fissato sul fondo posizionando degli appropriati dispositivi di ancoraggio e avendo cura di evitare ogni perturbazione alla Posidonia oceanica medesima e al connesso ecosistema.

Con riferimento al solo approdo di Punta Tramontana, il cavo potrà essere interrato a condizione che, in corrispondenza di tale area, siano posizionati manufatti in cemento con funzione antistrascico.

In relazione all'altro approdo di Fiume Santo, si ritiene possibile esclusivamente il posizionamento di strutture antistrascico quale intervento di protezione dei cavi da eventuali azioni antropiche.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. *Clausole finali:*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.2. Il CUP D59E04000040004, assegnato al progetto in argomento ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario del CIPE: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 44

13A03224

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006. Riprogrammazione parziale a favore dell'intervento "Sistema informativo di Governo, monitoraggio e valutazione dei magistrati e dell'organizzazione giudiziaria" di una quota dell'assegnazione di cui alla delibera n. 20/2004 (dipartimento per l'innovazione e le tecnologie). (Delibera n. 149/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
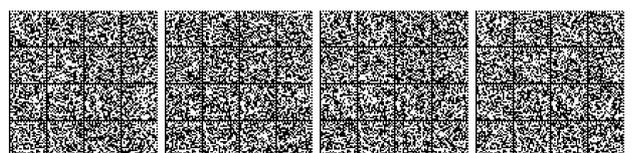
dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), concernente la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004 - 2007, che ha assegnato al Ministro per l'innovazione e le tecnologie l'importo di 35 milioni di euro, per la realizzazione di tre progetti concernenti la formazione della società del Sud all'utilizzo della rete, l'integrazione dell'e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali e il ponte digitale dell'area dello stretto;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2012, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273/2012) concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché dei successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012;

Vista la proposta n. 25038 del 30 novembre 2012 del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'istruzione, università e ricerca e l'allegata nota informativa concernente la proposta di riprogrammazione, nell'ambito della quota di 11.610.000 euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, parte nazionale, destinata al progetto «Formare il Sud all'uso della rete» conformemente alla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie posta a base della citata delibera n. 20/2004;

Considerato che per la realizzazione del detto progetto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha condiviso con le Regioni le modalità di attuazione e il riparto delle risorse destinate ad interventi sul territorio, prevedendo che ciascuna Regione presentasse allo stesso Dipartimento i progetti definitivi relativi alla quota di propria pertinenza per la sottoscrizione delle relative convenzioni e per l'accesso al conseguente finanziamento;

Considerato che nella proposta in esame viene fatto presente che cinque Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia), a distanza di oltre due anni dalla concertazione, non hanno presentato alcuna proposta e che pertanto una quota di 3.209.555 euro non è stata contabilmente impegnata ed è pertanto attualmente disponibile in quanto risulta iscritta in conto residui, per il corrente esercizio 2012, nel bilancio del detto Dipartimento;

Considerato che, a fronte di tale disponibilità di risorse, la proposta ne prevede la riprogrammazione parziale per una quota di 3.000.000 di euro, a titolo di cofinanziamento, a favore dell'intervento «Sistema informativo di governo, monitoraggio e valutazione dei magistrati e dell'organizzazione giudiziaria», già destinatario di altro finanziamento da parte del detto Dipartimento a valere sul Fondo per progetti strategici di natura informatica, nelle otto Regioni del Mezzogiorno;

Considerato infine che il detto intervento, attuato dal Consiglio superiore della Magistratura, mira ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro dei magistrati anche attraverso il monitoraggio e la valutazione dei carichi di lavoro e dei tempi di lavorazione dei vari uffici;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

Delibera:

1. È approvata, in linea con la proposta richiamata in premessa, la riprogrammazione di una quota di 3.000.000 di euro, a favore dell'intervento «Sistema informativo di governo, monitoraggio e valutazione dei magistrati e dell'organizzazione giudiziaria», a valere sulle risorse inizialmente destinate, con la delibera n. 20/2004, al progetto «Formare il Sud all'uso della rete» citato nelle premesse.

2. L'intervento «Sistema informativo di governo, monitoraggio e valutazione dei magistrati e dell'organizzazione giudiziaria» di cui al punto 1 viene monitorato nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'inserimento degli aggiornamenti relativi all'intervento avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'intervento, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. L'intervento sarà oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

3. Il CUP assegnato all'intervento di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 50

13A03227

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Hypponium Bio Med s.c. a r.l. - definanziamento degli investimenti. (Delibera n. 153/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce lo strumento «Contratto di programma»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riconosce l'ammissibilità delle aree italiane alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea (G.U.C.E. n. C70/04/2002) sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integra-

zioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
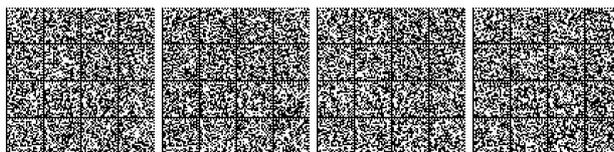
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 febbraio 2006, con il quale vengono individuati i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2006, con il quale viene determinata, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto legge n. 262/2006, la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 191 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2007), con la quale è stata approvata la proposta del Ministero dello sviluppo economico relativa al contratto di programma da stipulare con il Consorzio Hypponium Bio Med S.c. a r.l. per la realizzazione di un polo biotecnologico nella Regione Calabria, nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, relativa a tre iniziative da realizzare a cura del Consorzio e da imprese consorziate, con investimenti ammissibili pari a 63.982.000 euro, agevolazioni pari a 22.289.491 euro interamente a carico dello Stato e con un incremento occupazionale pari a 158 U.L.A. (Unità lavorative annue);

Vista la propria delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012) con la quale sono state, tra l'altro, imputate le riduzioni di spesa disposte per legge e sono state confermate le assegnazioni relative alla programmazione 2000-2006 a favore dei contratti di programma sulla base della ricognizione svolta dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, con la medesima delibera n. 6/2012, le assegnazioni non espressamente confermate sulla base della suddetta ricognizione sono state implicitamente poste a copertura delle riduzioni disposte a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la proposta presentata dal Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico nella seduta preparatoria di questo Comitato del 19 dicembre 2012, concernente il definanziamento del contratto di programma Hypponium Bio Med S.c. a r.l., tenuto conto che il Consorzio non ha integrato la documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale del 12 novembre 2003, né ha confermato l'interesse alla realizzazione dei programmi di investimento oggetto della suddetta delibera n. 191/2006 e considerato altresì che le società consorziate sono state oggetto di indagini della Guardia di Finanza per indebita percezione di finanziamenti pubblici attraverso fatture di acquisto per operazioni in tutto o in parte inesistenti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Per le motivazioni di cui alla proposta del Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, è disposto il definanziamento del contratto di programma «Hypponium Bio Med S.c. a r.l.» per l'importo di 22.289.491 euro, riferito alle agevolazioni poste a carico dello Stato di cui alla delibera di questo Comitato n. 191/2006.

2. Le risorse pari a 22.289.491 euro, derivanti dal definanziamento di cui al precedente punto 1, non possono essere riutilizzate in quanto non ricomprese nelle assegnazioni a favore dello strumento «Contratti di programma» per il periodo 2000 - 2006 confermate da questo Comitato con la richiamata delibera n. 6/2012 (tabella 3) e restano pertanto implicitamente imputate a copertura delle riduzioni disposte a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 52

13A03228

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 12 marzo 2013.

Regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede dei giudici tributari. (Risoluzione n. 3 /2013).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 12 marzo 2013, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori, consiglieri Antonio Gravina e Agostino Del Signore;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19 ottobre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 novembre 2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, è stato disposto che "i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande";

Vista la Risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 17 luglio 2012 e la Risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012, con le quali sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni tributarie;

Vista la Risoluzione n. 2 del 12 marzo 2013, con la quale è stata sostituita la citata delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici nei concorsi interni;

Considerate le intervenute innovazioni normative e ritenuta l'esigenza di armonizzare la procedura sottesa al nuovo istituto dell'interpello con quelle del concorso interno e del concorso esterno di cui all'art. 11, commi 4 e 5 del citato d.lgs. 545/1992, mediante un regolamento specifico;

Delibera:

a) L'interpello per trasferimento provinciale, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado o regionale, Trento 2° grado e Bolzano 2° grado, si applica solo per le movimentazioni in senso orizzontale e, pertanto, possono partecipare solo coloro che ricoprono sull'intero territorio nazionale la stessa funzione in altra sede, rispettivamente, provinciale, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado o regionale, Trento 2° grado e Bolzano 2° grado, anche se sospesi per altro incarico o esonerati dal servizio.

b) Per i giudici tributari già in servizio, ai fini della valutazione dei punteggi per l'anzianità, sarà applicata la tabella riportata all'art. 4, comma 40 della citata legge n. 183/2011. Il punteggio dei Presidenti di Commissione tributaria regionale sarà applicato anche ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria limitatamente al periodo della consiliatura. Per i giudici nominati in soprannumero si applicherà il punteggio riportato nel concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2011, n. 65.

c) I posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e giudice resisi vacanti a seguito dei trasferimenti per interpello saranno oggetto di successivi interpelli.

d) Per i posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione e giudice non ricoperti a seguito di interpello, sarà pubblicato un concorso interno per movimentazioni verticali, la cui valutazione sarà svolta sulla base dei criteri stabiliti con la risoluzione consiliare n. 2 del 12 marzo 2013.

e) I posti di giudice nelle Commissioni tributarie provinciali, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado, non ricoperti a seguito di concorso interno saranno messi a concorso esterno, con i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 11, comma 5, e con il punteggio di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto.

f) Negli interpelli il candidato potrà scegliere al massimo tre sedi.

g) L'eventuale rinuncia al trasferimento di sede dovrà pervenire a questo Consiglio a mezzo PEC, FAX oppure E-MAIL nel termine perentorio di giorni cinque dalla relativa comunicazione. La comunicazione di rinuncia oltre il termine indicato non sarà presa in considerazione.

h) Il provvedimento di trasferimento nella nuova sede determina la vacanza dell'incarico ricoperto precedentemente all'interpello.

i) Coloro che sono trasferiti a seguito di interpello o a successivo concorso interno non possono partecipare ad un successivo interpello se non sono trascorsi due anni dall'ultima immissione in servizio.

j) Il bando di interpello sarà portato a conoscenza di tutti i componenti delle Commissioni tributarie in servizio, anche se sospesi per altro incarico o esonerati dalle funzioni.

k) Le graduatorie saranno pubblicate presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata, presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e sul sito "http://www.giustiziatributaria.it/", sezione "CONCORSI".

Copia della presente risoluzione sarà inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2013

Il Presidente: SANTAMARIA AMATO

13A03066

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 marzo 2013.

Variazione di denominazione dell'indirizzo dell'«Istituto di terapia Relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 con il quale l'«Istituto di terapia relazionale – Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Caserta, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di trasferimento della sede di Caserta;

Visto il decreto in data 26 novembre 2007 di abilitazione della sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di trasferimento della sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto comunica che il Comune di Caserta – Ufficio Toponomastica - con delibera della Giunta Comunale, ha provveduto a variare la denominazione della via in cui ha sede la suddetta Scuola, da Piazza Vanvitelli, 71 a Passaggio Angela Cecilia Marvasi, 10;

Decreta:

Art. 1.

L'indirizzo della sede didattica dell'«Istituto di terapia relazionale – Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Caserta un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, a seguito del cambio di denominazione effettuato dal Comune di Caserta, è variato da Piazza Vanvitelli, 71, a Passaggio Angela Cecilia Marvasi, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2013

Il direttore generale: LIVON

13A03160
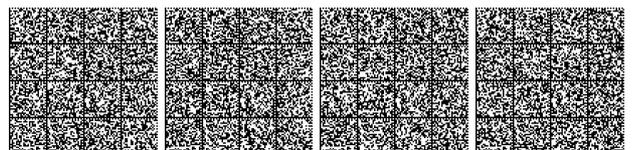
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione n. 234/2013 del 22 febbraio 2013 recante l'applicazione PHT Eparine al medicinale per uso umano Forsteo (Teriparatide).

Nel titolo della determinazione n. 234/2013 del 22 febbraio 2013 relativa al medicinale per uso umano FORSTEO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2013 serie generale n. 64, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si intende eliminata la seguente parola: «Eparine».

13A03229

Rettifica ed integrazione dell'estratto relativo alla revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efemoline».

Con la determinazione n. aRM - 25/2013-114 del 30 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EFEMOLINE.

Confezione: 027452010.

Descrizione: «0,1% + 0,025% Collirio, sospensione» Flacone 5 ml.

Il relativo estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2013 - Supplemento Ordinario 15.

Il presente estratto viene pubblicato a rettifica ed integrazione del precedente allo scopo di specificare che Il titolare Novartis Farma S.p.a. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di prima pubblicazione della determinazione aRM-25/2013-114 del 30 gennaio 2013.

13A03230

Comunicato relativo all'estratto determinazione FV/219 del 12 ottobre 2012, recante il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale Ticlapsor, con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 287 del 10/12/2012, a pagina 71, deve essere modificata, tutte le volte che viene citata, la parola:

da: migrogrammi,

a: microgrammi;

inoltre, sempre a pag. 71, va modificata la data di scadenza:

da: Con scadenza il 31 luglio 2011,

a: Con scadenza il 23 luglio 2011.

13A03231

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione FV/2 dell'11 gennaio 2013 concernente rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento SE/H/0154/001/R/003 del medicinale Tetravac, con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento del medicinale TETRAVAC, con conseguente modifica stampati, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10, alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 35 dell'11/02/2013, a pagina 46, deve essere modificato il confezionamento:

Da: 034127047/M - "0,5 ml sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite con ago

A: 034127047/M "0,5 ml sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite senza ago

13A03232

Comunicato di rettifica dell'estratto determinazione FV/322 del 14 dicembre 2012 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento NL/H/0718/001/R/001 del medicinale Spiriva Respimat, con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 35 dell'11/02/2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento del medicinale SPIRIVA RESPIMAT, con conseguente modifica stampati, a pagina 36, deve essere modificato il periodo di validità del rinnovo:

Da: "con scadenza il 24/07/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio"

A: "è rinnovata con un periodo di validità di cinque anni a decorrere dal 24/07/2012, l'autorizzazione all'immissione in commercio"

13A03233

Comunicato di rettifica dell'estratto determinazione V&A n. 1391/2012 del 21 settembre 2012 relativo al medicinale Altosone.

Nell'estratto della determinazione V&A n. 1391/2012 del 21 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 247 del 22 ottobre 2012, a pag. 20, è modificata la frase:

Da:

Schering-Plough S.p.A. - Italia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Schering-Plough Labo N.V. - Belgio (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

A:

Schering-Plough S.p.A. - Italia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Schering-Plough Labo N.V. - Belgio (solo rilascio dei lotti);

Schering-Plough Canada Inc. - Canada (produzione, confezionamento, controllo).

con:

Da:

Schering-Plough S.p.A. - Italia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

A:

Schering-Plough S.p.A. - Italia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Schering-Plough Labo N.V. - Belgio (solo rilascio dei lotti);

Schering-Plough Canada Inc. - Canada (produzione, confezionamento, controllo).

a pag. 21, è modificata la frase:

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito (solo per il sito Schering-Plough Canada Inc. - Canada) - Da:

Schering-Plough S.p.A. - Italia 800 kg;

Schering-Plough Labo N.V. - Belgio 2.500 kg;

A:

Schering-Plough S.p.A. - Italia 800 kg;

Schering-Plough Canada Inc. - Canada 933 kg.

con:

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito (solo per il sito Schering-Plough Canada Inc. - Canada) - Da:

Schering-Plough S.p.A. - Italia 800 kg;

A:

Schering-Plough S.p.A. - Italia 800 kg;

Schering-Plough Canada Inc. - Canada 933 kg.
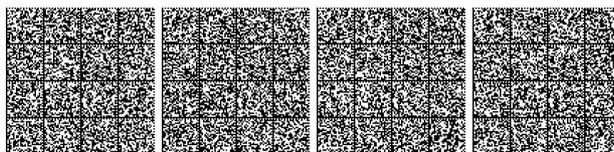
a pag. 21, è modificata la frase:

A:

Schering-Plough S.p.A. - Italia; periodo di validità: 3 anni; condizioni di conservazione: nessuna; Schering-Plough Canada Inc. - Canada; periodo di validità: 2 anni; condizioni di conservazione: conservare a temperatura non superiore ai 25°C.

con:

A

SCHERING-PLOUGH SPA - ITALIA

PERIODO DI VALIDITA': 3 ANNI

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: NESSUNA

SCHERING-PLOUGH CANADA INC - CANADA

PERIODO DI VALIDITA': 2 ANNI

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: CONSERVARE A TEMPERATURA NON SUPERIORE AI 25°C

MODIFICA DELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO FINITO

DA

PRODOTTI DI DEGRADAZIONE: SHELF-LIFE: PRODOTTI DI DEGRADAZIONE TOTALI ≤ 4.5%.

CONTROLLO MICROBIOLOGICO: RILASCIO: PH.EUR. 5.1.4.

A

PRODOTTI DI DEGRADAZIONE: RILASCIO: IMPUREZZA D PH.EUR. ≤ 1.5%, OGNI ALTRO PRODOTTO DI DEGRADAZIONE (INCLUSO IMPUREZZA C PH.EUR.)≤ 1.5%, PRODOTTI DI DEGRADAZIONE TOTALI ≤ 3.5%; SHELF-LIFE: IMPUREZZA D PH.EUR. ≤ 3.0%, OGNI ALTRO PRODOTTO DI DEGRADAZIONE (INCLUSO IMPUREZZA C PH.EUR.)≤ 1.5%, PRODOTTI DI DEGRADAZIONE TOTALI ≤ 4.0%

CONTROLLO MICROBIOLOGICO: RILASCIO: PH.EUR. 5.1.4; SHELF-LIFE: PH.EUR. 5.1.4.

13A03234

Comunicato di rettifica dell'estratto determinazione V&A n. 2056/2012 del 12 dicembre 2012 relativo al medicinale Uman Complex.

Nell'estratto della determinazione V&A n. 2056/2012 del 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 6 dell'8 gennaio 2013, a pag. 152, è modificata la frase:

«ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A/256 del 12 dicembre 2012»

con:

«ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A/2056 del 12 dicembre 2012»

13A03235

Comunicato di rettifica dell'estratto determinazione V&A n. 2083/2012 del 17 dicembre 2012 relativo al medicinale «Antistin Privina».

Nell'estratto della determinazione V&A n. 2083/2012 del 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 6 dell'8 gennaio 2013, a pag. 138, è modificata la frase:

Da: Variazione AIC: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale

A: Variazione AIC: B.I.a.1.z Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

13A03236

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Con decreto direttoriale prot. n. 29238- SEC - UDG del 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni l'avvio dell'operatività del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n.43 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle Camere di commercio.

13A03425
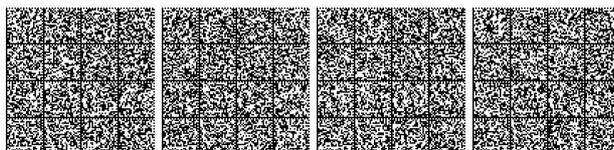
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2818
Yen	122,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,817
Corona danese	7,4534
Lira Sterlina	0,84745
Fiorino ungherese	301,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7011
Zloty polacco	4,1887
Nuovo leu romeno	4,4251
Corona svedese	8,4064
Franco svizzero	1,2155
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4490
Kuna croata	7,6085
Rublo russo	40,5533
Lira turca	2,3176
Dollaro australiano	1,2290
Real brasiliano	2,5898
Dollaro canadese	1,3012
Yuan cinese	7,9484
Dollaro di Hong Kong	9,9514
Rupia indonesiana	12507,32
Shekel israeliano	4,6537
Rupia indiana	70,3680
Won sudcoreano	1445,76
Peso messicano	15,7597
Ringgit malese	3,9478
Dollaro neozelandese	1,5268
Peso filippino	52,889
Dollaro di Singapore	1,5916
Baht tailandese	37,646
Rand sudafricano	11,8509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03276

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2944
Yen	124,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,763
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,84910
Fiorino ungherese	301,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7012
Zloty polacco	4,1738
Nuovo leu romeno	4,4215
Corona svedese	8,3984
Franco svizzero	1,2158
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4475
Kuna croata	7,6100
Rublo russo	40,8580
Lira turca	2,3294
Dollaro australiano	1,2425
Real brasiliano	2,6060
Dollaro canadese	1,3134
Yuan cinese	8,0272
Dollaro di Hong Kong	10,0517
Rupia indonesiana	12615,11
Shekel israeliano	4,6957
Rupia indiana	70,9780
Won sudcoreano	1466,25
Peso messicano	15,9620
Ringgit malese	3,9616
Dollaro neozelandese	1,5408
Peso filippino	53,319
Dollaro di Singapore	1,6045
Baht tailandese	37,939
Rand sudafricano	11,8430

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03277
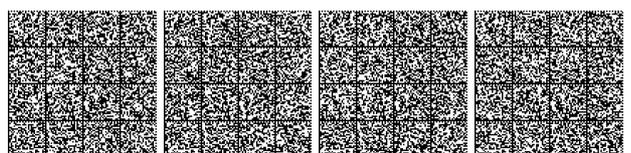
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3023
Yen	1,2846
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,727
Corona danese	7,4543
Lira Sterlina	0,85095
Fiorino ungherese	297,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7010
Zloty polacco	4,1283
Nuovo leu romeno	4,4075
Corona svedese	8,3591
Franco svizzero	1,2168
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4540
Kuna croata	7,6104
Rublo russo	40,7450
Lira turca	2,3292
Dollaro australiano	1,2503
Real brasiliano	2,5773
Dollaro canadese	1,3244
Yuan cinese	8,0786
Dollaro di Hong Kong	10,1107
Rupia indonesiana	12693,68
Shekel israeliano	4,7132
Rupia indiana	71,0240
Won sudcoreano	1489,21
Peso messicano	15,8076
Ringgit malese	3,9818
Dollaro neozelandese	1,5405
Peso filippino	53,787
Dollaro di Singapore	1,6158
Baht tailandese	38,066
Rand sudafricano	11,7647

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A03278

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Broncomicina 200».

Decreto n. 41 del 29 marzo 2013

Specialità medicinale per uso veterinario "BRONCOMICINA 200" - AIC n. 102951.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Broncomicina 200" AIC n. 102951, di cui è titolare l'impresa Laboratorio Vaccinogeno Pagnini Snc, con sede in via Diaz, 147/149 - Portici 80052 (Napoli), codice fiscale n. 00562910638, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03120

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Broilerplus».

Decreto n. 40 del 29 marzo 2013

Specialità medicinale per uso veterinario "BROILERPLUS" - AIC n. 101179036.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Broilerplus" AIC n. 101179036, di cui è titolare l'impresa Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288, è decaduta.

Motivo della decadenza il medicinale stesso non è stato commercializzato ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03121

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Panacur Puppy» e «Nobivac Tricat».

Decreto n. 39 del 29 marzo 2013

Specialità medicinali per uso veterinario "PANACUR PUPPY" - AIC n. 103729, "NOBIVAC TRICAT" - AIC n. 101901.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Panacur Puppy" - AIC n. 103729, "Nobivac Tricat" - AIC n. 101901, di cui è titolare l'impresa Intervet International B.V., con sede in Wim De Korverstraat 35 P.O. BOX 31-Boxmeer-Olanda, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate:

PANACUR PUPPY	SCATOLA DA 10 SIRINGHE DI PASTA ORALE	AIC 103729024
PANACUR PUPPY	SCATOLA DA 1 SIRINGA DI PASTA ORALE	AIC 103729012
NOBIVAC TRICAT	FLACONI 100×1 DOSE	AIC 101901041
NOBIVAC TRICAT	FLACONI 50×1 DOSE	AIC 101901027
NOBIVAC TRICAT	FLACONI 10×1 DOSE	AIC 101901039

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03122

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tricaine Pharmaq 1000 mg/ml», polvere per soluzione per il trattamento dei pesci.

Decreto n. 33 del 22 marzo 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0405/001/DC.

Medicinale veterinario "TRICAINE PHARMAQ 1000 mg/ml", polvere per soluzione per il trattamento dei pesci.

Titolare A.I.C.: Pharmaq Ltd. con sede in Unit 15, Sandleheath Industrial Estate, Fordingbridge, Hampshire SP6 1PA – Regno Unito.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Pharmaq Ltd. con sede in Unit 15, Sandleheath Industrial Estate, Fordingbridge, Hampshire SP6 1PA – Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone con 25 g - A.I.C. numero 104497019;

flacone con 100 g - A.I.C. numero 104497021;

flacone con 250 g - A.I.C. numero 104497033;

flacone con 1000 g - A.I.C. numero 104497045.

Composizione: principio attivo tricaina metansolfonato 1000 mg/g.

Specie di destinazione:

Pesci ornamentali (nelle loro fasi di sviluppo);

Pesci da riproduzione e in stadio giovanile.

Indicazioni terapeutiche: da utilizzarsi nelle vasche ad immersione per la sedazione, immobilizzazione e per l'anestesia dei pesci per vaccinazione, trasporto, pesatura, marcatura, ritaglio delle pinne, premitura dei riproduttori, prelievi ematici e procedure chirurgiche.

Tempo di attesa:

i pesci non devono essere macellati e utilizzati per il consumo umano durante il trattamento;

i pesci possono essere "raccolti" e destinati al consumo umano, solo 70 gradi-giorno dopo l'ultimo trattamento.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A03123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Folligon», soluzione estemporanea iniettabile per bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti e conigli.

Provvedimento n. 227 del 21 marzo 2013

Medicinale veterinario, FOLLIGON, soluzione estemporanea iniettabile per bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti e conigli.

Confezioni:

5 flaconi da 5000 U.I. + 5 flaconi di solvente da 25 ml – A.I.C. n. 101873014;

1 flacone da 1000 U.I. + flacone di solvente da 5 ml – A.I.C. n. 101873026;

5 flaconi da 1000 U.I. + 5 flaconi di solvente da 5 ml – A.I.C. n. 101873038;

1 flacone da 5000 U.I. + flacone di solvente da 25 ml – A.I.C. n. 101873040.

Titolare A.I.C: Intervet International BV con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Körverstraat, 35 – 5381 AN Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Ditta Intervet Italia S.r.l. – Via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini – 20090 Segrate (Milano).

Oggetto: Variazione tipo II – B.II.f.1.e: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito.

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto confezionato per la vendita da: "Non conservare a temperatura superiore a 25°C il prodotto in confezionamento integro" a: "Conservare in frigorifero (2°C-8°C)".

Inoltre, al fine di adeguare gli stampati al template EMA, si inserisce al punto 6.3. del RCP e ai relativi punti del foglietto illustrativo/etichetta la frase: "Dopo prima apertura dei flaconi, la polvere liofilizzata ed il solvente vanno usati immediatamente per la ricostruzione della soluzione iniettabile e non conservati".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Atropina Solfato» 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 221 del 21 marzo 2013

Medicinale veterinario "ATROPINA SOLFATO" - 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101948014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101948026.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. con sede in via della Libertà n. 1 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del medicinale dopo prima apertura.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, un periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario, pari a ventotto giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03125

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Dinital» 60 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 217 del 19 marzo 2013

Medicinale veterinario "DINITAL" - 60 mg/ml soluzione iniettabile per suini, bovini ed equini, nelle confezioni:

scatola da 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

scatola da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

scatola da 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ippolito Rosellini n. 12 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto: variazione tipo IB: modificazione della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base dei dati in tempo reale), limitatamente alle confezioni:

scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

scatola da 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

È autorizzata la variazione tipo IB del medicinale veterinario indicato in oggetto e limitatamente alle confezioni: scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037 e scatola da 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 36 mesi a 60 mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi.

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037.

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Scatola da 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

Scatola da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025.

Periodo di validità dopo prima apertura del flacone per tutte le confezioni: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiramicina» 20% Liquida Trei, 200 mg/g Soluzione orale per vitelli da latte, suini e polli da carne.

Estratto provvedimento n. 216 del 19 marzo 2013

Medicinale veterinario "SPIRAMICINA" 20% liquida TREI - 200 mg/g soluzione orale per vitelli da latte, suini e polli da carne.

Confezioni:

tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 103420016;

tanica da 10 Kg - A.I.C. n. 103420028;

flacone da 1 Kg - A.I.C. n. 103420030.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a. con sede in viale Corassori n. 62 - 41100 Modena - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione degli eccipienti Metil paraidrossibenzoato e Propil paraidrossibenzoato con i loro rispettivi Sali sodici: Metil paraidrossibenzoato sodico e Propil paraidrossibenzoato sodico.

Le validità del medicinale restano invariate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Gabbrocet 20%», 200 g/1000 g.

Estratto provvedimento n. 215 del 19 marzo 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini "GABBROCET 20%" - 200 g/1000 g, nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103592010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103592022.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB), viale Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: modifica di indicazione terapeutica - eliminazione della limitazione d'uso ai suini fino a 60 kg.

È autorizzata la variazione Tipo II della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'eliminazione, dalla voce "specie di destinazione" e "indicazioni d'uso", dei limiti di peso dei suini (fino a 60 *kg)*.

Pertanto, le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti:

suini e le indicazioni d'uso ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento degli stati febbrili nei suini affetti da sindrome influenzale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03128

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo TUV Italia Rheinland S.r.l., in Pogliano Milanese, al rilascio di certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

In riferimento al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2013, si precisa che la corretta intestazione dell'organismo è TUV Rheinland Italia s.r.l. e la sede è in Pogliano Milanese (Milano) via Mattei 3 anziché via Mattei 10.

13A03219

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/2006 del 1° luglio 2006.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di tutela del formaggio Pecorino sardo D.O.P., con sede via Sant'Alenixedda n. 2 - 09128 Cagliari, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinari di produzione della denominazioni registrata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Sardegna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino sardo» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

———

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PECORINO SARDO»

Art. 1.
Denominazione

La D.O.P. «Pecorino sardo» è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura della D.O.P. «Pecorino sardo» comprende l'intero territorio della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.
Caratteristiche del prodotto

Il «Pecorino sardo» D.O.P. è un formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, eventualmente termizzato o pastorizzato, distinto in due tipologie: «dolce» di breve maturazione (20-60 giorni) e «maturo», a stagionatura non inferiore ai due mesi, di forma cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso.

La D.O.P. «Pecorino sardo» dolce deve presentare:

peso: compreso tra 1,0 e 2,3 kg;

altezza dello scalzo: cm 8-10;

diametro delle facce: cm 15-18;

crosta: liscia, morbida, sottile, di colore bianco o paglierino tenue;

pasta: bianca, morbida ed elastica, compatta o con occhiatura rada e minuta;

sapore: dolce e aromatico o leggermente acidulo;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

La D.O.P. «Pecorino sardo» maturo deve presentare:

peso: compreso tra 1,7 e 4,0 kg;

altezza dello scalzo: cm 10-13;

diametro delle facce: cm 15-22;

crosta: liscia, consistente, di colore paglierino tenue nel formaggio giovane, bruno in quello più stagionato;

pasta: bianca, tenue ed elastica, nelle forme giovani, dura o talora con qualche granulosità nelle forme più stagionate, tendente con il progredire della stagionatura al paglierino, compatta o con rada occhiatura;

sapore: gradevolmente piccante;

grasso sulla sostanza secca: minimo 35%.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal protrarsi della stagionatura.

La Denominazione di origine del formaggio Pecorino sardo è estesa anche alla tipologia grattugiato, ottenuta dal formaggio Pecorino sardo nella tipologia maturo avente diritto alla Denominazione di origine e certificato conforme ad essa, a condizione che il confezionamento avvenga immediatamente. E' consentito il confezionamento in atmosfera modificata, sottovuoto e comunque secondo le più moderne tecnologie di confezionamento.

Il formaggio Pecorino sardo maturo può essere grattugiato anche al di fuori della regione Sardegna previa autorizzazione del consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a condizione che abbia completato nella zona di produzione il periodo minimo di stagionatura sotto indicato. L'estensione della denominazione Pecorino sardo è pertanto riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati:

1) presenza di grassi sulla sostanza secca: minimo 35%;

2) stagionatura nella zona di produzione: minimo quattro mesi;

3) umidità: massimo 42%;

4) additivi: secondo legge;

5) caratteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione;

6) spessore della crosta: 6 mm circa;

7) quantità di crosta: massimo 18%.

Nei casi in cui la crosta sia stata preventivamente sottoposta ai trattamenti superficiali previsti dal disciplinare, la stessa dovrà essere adeguatamente pulita e raschiata in modo tale da eliminare residui e tracce dei medesimi trattamenti.

Il prodotto destinato al confezionamento nella tipologia grattugiato deve recare negli involucri gli estremi dell'autorizzazione consortile e le altre indicazioni atte ad identificare la D.O.P., secondo prescrizioni regolate da apposita convenzione con il consorzio di tutela

Art. 4.
Metodo di ottenimento

L'alimentazione degli ovini è basata in prevalenza sull'utilizzo diretto di pascoli naturali, prati ed erbai e integrata con foraggi e mangimi concentrati.

La produzione del formaggio a D.O.P. «Pecorino sardo» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

il latte intero di pecora, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici provenienti dalla zona di origine, tassonomicamente riportabili anche alla specie «Streptococcusthermophilus», viene coagulato ad una temperatura compresa tra 35°-39° C, con una quantità di caglio di vitello tale da completare la coagulazione in circa 35-40 minuti (comprendendo sia il tempo di presa che il tempo di indurimento);

la pasta viene sottoposta a rottura fino al raggiungimento di granuli di cagliata delle dimensioni di una nocciola, per la tipologia «dolce» e di un chicco di mais, per la tipologia «maturo»;

la cagliata è sottoposta quindi a semicottura ad una temperatura non superiore a 43° C;

la pasta è posta negli appositi stampi di forma circolare, di varie dimensioni a seconda dell'uso del prodotto finito;

il formaggio è sottoposto a stufatura e/o pressatura, in condizioni di temperatura e per tempi tali da consentirne l'acidificazione e lo spurgo ottimali;

ultimato lo spurgo del siero, i formaggi vengono salati per via umida e/o a secco. I tempi di salatura sono brevi e solitamente la quantità percentuale di sale sul formaggio tal quale non supera il valore di 2,0 grammi/100 grammi di formaggio;

la maturazione si attua in appositi locali la cui temperatura, compresa tra 6°-12° C, può raggiungere anche i valori ambientali e la cui umidità sia tra 80-95%.
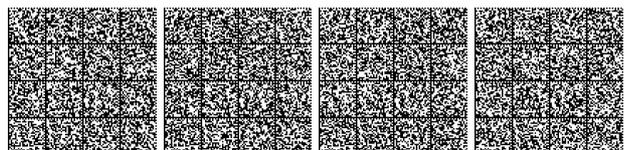
Per entrambe le tipologie di «Pecorino sardo», «dolce» e «maturo», è consentito utilizzare sostanze antimuffa sulla crosta e/o eventuale oliatura. E' consentito l'uso di un protettivo plastico incolore per alimenti. Possono essere utilizzati anche coloranti naturali a condizione che venga rispettato il colore della crosta indicato nel disciplinare di produzione. Il «Pecorino sardo» maturo può essere sottoposto ad affumicatura con procedimenti naturali. Per le due tipologie, terminata la maturazione, è consentita la conservazione del prodotto purché a temperature più basse rispetto a quelle di maturazione. Sono escluse pratiche di surgelazione o congelamento. È consentito l'uso del sottovuoto e di un imballaggio plastico per alimenti. Il «Pecorino sardo» maturo può essere utilizzato da tavola o da grattugia.

Art. 5.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 6.
Conrolli

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale ente è l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ», via Rodeano n. 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Udine) tel. 0432940349 - fax 0432943357 - e-mail: info@ineq.it

Art. 7.
Legame con l'ambiente geografico

Le caratteristiche del Pecorino sardo D.O.P. sono determinate dalla combinazione di diversi elementi naturali ed umani precipui della zona geografica di origine che nel corso dei secoli si sono legati ed in un certo qual modo uniti insieme:

natura e condizioni pedo-climatiche dell'isola;

forte radicamento della cultura agro-pastorale nel tessuto socio-economico;

capacità di reiterare nel tempo una tradizione millenaria.

Per i fattori naturali si segnalano primi fra tutti le particolari caratteristiche delle zone destinate all'allevamento ovino in Sardegna che sfruttano pascoli naturali, ricchi di essenze spontanee conferenti particolari qualità al latte destinato al formaggio Pecorino sardo. Per i fattori umani si segnala la grande diffusione dell'allevamento ovino nel territorio e l'abilità dei casari impiegati nel settore della trasformazione. Costoro hanno saputo coniugare gli insegnamenti di una tradizione antichissima con le moderne conoscenze e tecnologie, riuscendo così ad esaltare le qualità sensoriali originarie del prodotto. Per queste ragioni, uomo e natura perfettamente integrati hanno prodotto e continuano a produrre un formaggio unico, universalmente riconosciuto come emblema della sua zona di origine.

Art. 8.
Etichettatura

Al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo, al momento dello svincolo nella zona di produzione, sulle forme di «Pecorino sardo» D.O.P. viene apposto dall'azienda di produzione, mediante timbro ad inchiostro alimentare indelebile, un contrassegno che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione nel quale vengono riportate le iniziali maiuscole della denominazione PS seguite dalla parola D.O.P. ed il casello identificativo dell'azienda di produzione. Le parole «PS D.O.P.» ed il casello identificativo dell'azienda di produzione sono disposte su due righe separate da uno stretto cono con base leggermente arcuata rappresentante uno spicchio di formaggio.

Contrassegno della denominazione allo svincolo
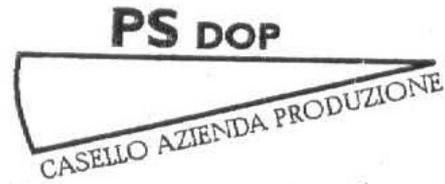
A seguito dello svincolo, considerate le caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle varie fasi intermedie di lavorazione, tale contrassegno potrebbe non essere più visibile. In tal caso, la tracciabilità sarà garantita dall'etichettatura.

All'atto di immissione al consumo, tutte le forme di formaggio D.O.P. «Pecorino sardo» sono identificate attraverso la corona circolare esterna dell'etichetta che deve avere una larghezza compresa fra una dimensione minima di cm 2 ed una dimensione massima di cm 3. All'interno della corona deve trovare posto un numero di loghi costitutivi della denominazione, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, compreso tra 12 e 24 disposti secondo una simmetria raggiata con la punta della fetta rivolta verso l'esterno. La lunghezza del marchio deve essere pari all'85% della larghezza della corona prescelta. Sulla corona non deve apparire nessun altro tipo di segno o scritta ad eccezione del marchio e del logotipo. Il marchio consiste nelle parole «Pecorino sardo», scritte in caratteri maiuscoli di colore verde pantone 376, disposte su due righe separate da uno stretto cono con base leggermente arcuata, di colore blu pantone 289, rappresentante uno spicchio di formaggio; la parola «D.O.P.», che segue la parola «Sardo» posta sotto il cono, è scritta in maiuscolo di colore verde pantone 376 più piccola e sottile della parola precedente. L'identificazione delle forme di «Pecorino sardo» è completata dalla presenza, sulla corona esterna, di un contrassegno adesivo, rilasciato dal consorzio di tutela incaricato e dato a tutti gli aventi diritto nel quale, oltre al marchio, è riportata la dicitura dolce o maturo, a seconda della tipologia di prodotto, e sono presenti i riferimenti normativi della registrazione della denominazione, riportati anche all'interno dell'etichetta, ed il codice alfanumerico che identifica univocamente la forma. I colori della corona sono quelli previsti per il marchio a cui si aggiunge il colore dello sfondo beige pantone 1205.

Nelle etichette e negli incarti per la commercializzazione o per l'immissione al consumo è consentito associare alla denominazione di origine protetta ragioni sociali e marchi privati come da prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. È invece vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione.

Il «Pecorino sardo» D.O.P. nelle due tipologie, che ha necessariamente completato il periodo di stagionatura nella zona di produzione, può essere confezionato anche al di fuori della regione Sardegna in forma intera e porzioni di forma , e nei formati in cubetti, fette, scaglie, petali e simili anche sottovuoto o in atmosfera modificata o secondo le più moderne tecnologie di taglio e confezionamento. I confezionatori e/o i porzionatori devono comunque stipulare una apposita convenzione con il consorzio di tutela incaricato della vigilanza, il quale rilascia un codice identificativo a ciascuna ditta. Sulle porzioni di forma confezionate come sopra, tale codice identificativo viene riportato all'interno di un contrassegno impresso sulla corona esterna dell'etichetta nel quale oltre al marchio è riportata la dicitura dolce e maturo, a seconda della tipologia del prodotto e sono presenti i riferimenti normativi della registrazione della denominazione. Su tutti gli altri formati tale codice viene riportato secondo precise prescrizioni stabilite nella convenzione con il consorzio di tutela. L'autorizzazione al pre-confezionamento non è richiesta nel solo caso del così detto pre-incartato, ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita per la vendita assistita ed immediata.

Art. 9.
Logo della denominazione

13A03008
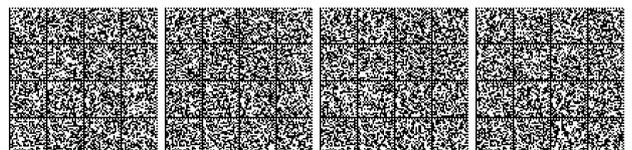
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Comunicato di rettifica relativo al decreto rettorale 28 maggio 2012, riguardante l'emanazione del nuovo statuto.

Al testo dello Statuto citato in epigrafe pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 125 del 21 giugno 2012 – Serie generale n. 143 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 – Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22.10.2012 è stata apportata, con delibera del Senato Accademico del 28 marzo 2013, la seguente errata corrige: all'art. 54, comma 3, dove è scritto: "L'elettorato attivo e l'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca sono attribuiti agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio relativi a tutti i titoli di studio rilasciati dall'Università, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni secondo quanto previsto dal presente Statuto", leggasi: "L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio relativi a tutti i titoli di studio rilasciati dall'Università, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni secondo quanto previsto dal presente Statuto".

13A03134

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-088) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
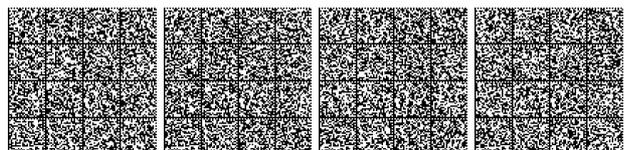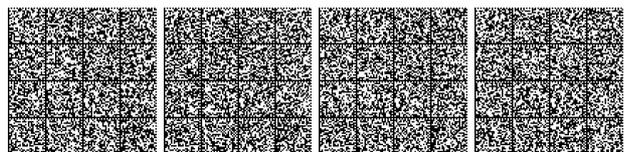
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.